



REPUBBLICA ITALIANA

N. 13583/01 Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 10572/02 Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Anno 2002

- SEZIONE III^A BIS -

composto dai Magistrati:

- 1) ROBERTO SCOGNAMIGLIO - PRESIDENTE;
- 2) ANTONIO AMICUZZI - Consigliere;
- 3) ANTONIO VINCIGUERRA - Consigliere – rel. est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n.13583/2001 R.G., proposto da Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marcello Clarich e Mario Libertini e dall'avv. Graziella Pulvirenti, ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Quirinale-26;

c o n t r o

Ministero dell'Università, dell'istruzione e della Ricerca scientifica e tecnologica e Dipartimento della funzione pubblica, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliario per legge;

per l'annullamento

del decreto 21.5.2001 del Ministero dell'Università,
dell'istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica, nella parte in cui modifica il D.M.
11.5.2000 sulla equipollenza tra la laurea in
pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale e le lauree in ingegneria civile
e in architettura;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intime;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti
tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24.6.2002, con
Designazione del Consigliere dott. Antonio
Vinciguerra relatore della causa, i procuratori
delle parti comparsi come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:

F A T T O

Il provvedimento impugnato ha modificato il D.M.
11.5.2000, il quale aveva riconosciuto
l'equipollenza della laurea in pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale alle lauree
in ingegneria civile e in architettura ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici. La
modifica limita l'equipollenza alla partecipazione
ai soli concorsi pubblici per borse di studio, alla

stregua del parere rilasciato dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8.2.2001.

Avverso la limitazione l'Associazione nazionale Degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e Ambientali ha promosso il presente ricorso, deducendo diversi aspetti del vizio di eccesso di potere.

Si sono costituite in giudizio le intime Amministrazioni, le quali eccepiscono Preliminarmente l'insussistenza di interesse attuale ad agire, in considerazione del carattere generale del provvedimento.

All'udienza del 24.6.2002 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'eccezione d'inammissibilità è infondata.

E' noto, come da consolidata giurisprudenza, che gli atti a contenuto generale, cioè indirizzati ad una collettività o ad una categoria di soggetti nel suo complesso, possono essere connotati da aspetti precettivi di immediata lesività per interessi astrattamente tutelabili. E', altresì, noto che gli Ordini e i Collegi professionali, la cui funzione si fonda sull'esigenza che determinate attività possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità

professionale sotto il profilo deontologico, sono legittimati a far valere gli interessi del gruppo nel suo complesso (Cons.St., IV, 15.9.2001 n. 4819). Il decreto ministeriale contestato è astrattamente ma direttamente lesivo degli interessi professionali degli urbanisti e pianificatori territoriali, limitandone l'accesso ai concorsi pubblici, e perciò la relativa Associazione professionale è legittimata a contestarlo in giudizio, essendo titolare di un interesse protetto e immediatamente compromesso dal provvedimento.

*

Non rileva ai fini della determinazione nel merito e della permanenza dell'interesse processuale che l'Associazione non abbia impugnato, nemmeno con motivi aggiunti a termini dell'art. 21 della L. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dalla L. 21.7.200 n. 205, i bandi dei concorsi emanati che, in ossequio al D.M. 21.5.2001, hanno escluso la partecipazione dei laureati in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, giacché l'interesse dai predetti bandi coinvolto attiene alla sfera dei singoli candidati che abbiano fatto domanda di ammissione ai concorsi, piuttosto che all'Associazione professionale. Quest'ultima è istituzionalmente preposta alla tutela degli

interessi collettivi della categoria professionale che rappresenta, come tali coinvolti immediatamente dal provvedimento in questa sede impugnato.

Quanto al merito della questione, si rammenta che l'originario testo del D.M. 11.5.2000, modificato dal D.M. 21.5.2001, in questa sede impugnato, recepisce un parere del Consiglio universitario nazionale formulato nell'adunanza del 15.12.1999, il quale ha ritenuto che "nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare, come nel caso in esame, per l'assegnazione di borse di studio, possa considerarsi equipollente la laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e in architettura".

Nell'adunanza dell'8.2.2001 il C.U.N., con riferimento al quesito posto con richiesta del 17 gennaio precedente, ha affermato in linea generale che "la problematica dell'equipollenza tra i titoli di studio universitari richiede oggi un approfondito esame – cui dovranno contribuire il M.U.R.S.T. e gli organismi istituzionalmente connessi con l'esercizio delle attività professionali - a seguito delle nuove disposizioni legislative in tema di didattica negli atenei e, in particolare, dopo che il D.M. n. 509/1999 ha

introdotto le classi di corsi di studio, precisando nell'art.4, comma 3, che i titoli di studio conseguiti al termine di corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale".

Quanto al parere del 15.12.1999, il Consiglio universitario ha asserito che intendeva riferirlo al solo caso specifico allora prospettato (un concorso per borsa di studio) e ha affermato che rientra nella prassi attuale del Consiglio rilasciare pareri solo in relazione a singoli casi "su quesiti che hanno come oggetto equipollenze, non in termini di equipollenze in senso generale, ma con riferimento allo specifico caso che ha generato il quesito e in particolare, quando si tratta di concorsi, esaminando le caratteristiche del bando".

Ha concluso nel modo seguente: "Il C.U.N., nel confermare la sua prassi sopra citata, ribadisce quanto al caso specifico che trattandosi di concorso per l'assegnazione di borse di studio (e quindi per un'attività formativa e non per l'esercizio di una professione) non ravvisa motivo per precludere la partecipazione ai laureati in Pianificazione territoriale, urbanistica e Ambientale".

Il tenore alquanto ambiguo e sibillino degli

enunciati non consente di evincere con chiarezza se il Consiglio universitario, affermando la prassi della decisione "caso per caso", si sia limitato a prendere in considerazione i soli concorsi per borse di studio, oppure in via indiretta abbia affermato in generale l'esclusione dell'equipollenza per i restanti concorsi pubblici tra lauree in ingegneria e in architettura e laurea in pianificazione territoriale, in tal modo contravvenendo alla prassi conclamata nella stessa adunanza.

Nella prima ipotesi, non è congrua la motivazione del provvedimento ministeriale che esclude la suddetta equipollenza per i concorsi che non abbiano ad oggetto il rilascio di borse di studio alla stregua di un parere che, invece, non ha considerato l'argomento.

Nella seconda ipotesi, il provvedimento è comunque viziato da mancanza di adeguata e approfondita motivazione nell'unico riferimento al parere del C.U.N., il quale, così interpretato, limiterebbe l'equipollenza ai soli concorsi per borse di studio e, nell'ambito, soltanto a quelli che comportano attività formative senza accesso alle professioni. E' noto, infatti, che alcune attività esercitabili dai pianificatori territoriali sono comuni alle attività degli ingegneri civili e degli architetti

(cfr. artt. 15 e 17 del D.P.R. 5.6.2001 n. 328, che istituisce l'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, individuando il settore della pianificazione territoriale come settore comune di attività per tutte le suddette professionalità), così come sono comuni alle tre lauree alcune discipline di studi universitari (cfr. D.M. 28.11.2000, sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche).

Va considerato, inoltre, che un precedente parere del C.U.N., nell'adunanza del 16.12.1994, aveva riconosciuto l'equipollenza tra le lauree in pianificazione territoriale, in ingegneria civile, in ingegneria edile e in architettura ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici per l'esercizio di alcune attività del ruolo di urbanista, in ragione del contenuto formativo dell'ordinamento didattico.

Dunque non sembra giustificata una generale esclusione di equipollenza per tutti i concorsi pubblici di accesso ad attività professionali.

Sussistono, pertanto e in ciascuna delle due prospettate e possibili ipotesi, i vizi di legittimità denunciati dall'Associazione ricorrente.

In conseguenza il ricorso deve essere accolto.

Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese processuali.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione III bis, accoglie il ricorso in epigrafe e,
per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli
onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
24.6.2002.

F.to Il PRESIDENTE

F.to Il CONSIGLIERE est.

(TRASCRIZIONE FEDELE DELLA SENTENZA)